

Di riassicuratori viene corrisposto, per la quota ceduta in riassicurazione, il 72,25% del premio versato dagli assicurati per la quota stessa, in quanto, il rimanente 27,75% viene considerato come il corrispettivo dei normali diritti ed addizionali (che per tali polizze non vengono applicati, ritenendoli l'Istituto già compresi nel premio) e che sono di esclusiva competenza dell'assicuratore diretto.

La provvigione è commisurata al 22,50% dei premi netti ceduti e, quindi, in pratica, al riassicuratore viene corrisposto il 55,99% del premio lordo versato dagli assicurati.

Di più è riservata all'Istituto una partecipazione agli utili derivanti al riassicuratore dalla cessione dei rischi in parola. Tale partecipazione è stabilita in misura pari alla metà della differenza fra il 50% dei premi ceduti al lordo delle provvigioni ed i sinistri sia denunciati che liquidati, di competenza dell'esercizio.

Dato che nel 1954, primo anno di